



COMUNE DI MOMPANTERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO : REVISIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL'ART.24 COMMA 2
D.LGS.175/2016 IN AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2015

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore 19 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA in sessione ORDINARIA ed in di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FAVRO PIERA	SINDACO	X	
LESCHIERA SIMONE	VICE SINDACO	X	
NURISSO LUCA	CONSIGLIERE	X	
BRAIDA BRUNO PIERA	CONSIGLIERE	X	
GASTALDO DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
PICATTO MARCO	CONSIGLIERE	X	
MUSCATELLO GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
PESANDO MARIA LAURA	CONSIGLIERE	X	
FRIJIO ADRIANA	CONSIGLIERE	X	
TROTTA NICOLA	CONSIGLIERE	X	
BERNARD VALERIO	CONSIGLIERE		X
Totale		10	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra **Dr.ssa Marcella Di Mauro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;

2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;

3) Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune ateso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
-

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.LGS 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co.1, del DLgs n. 175/2016, a condizione che tale

ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1 del TUSP;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale in collaborazione con il Servizio Contabilità, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e secondo le linee guida fornite dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie con la delib 19/2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco viene articolato in schede redatte secondo i modelli tipo predisposti dalla Corte dei Conti con la citata deliberazione 19/2017 e allegate alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

ATTESO che dalla ricognizione emerge che il Comune di Mompantero ha le seguenti partecipazioni in società:

quote di partecipazione diretta detenute dal Comune

Società **ACSEL S.P.A.** con una quota del 0,59 %; società controllata dal Comune e "in house"

Società **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT-** con una quota del 0,00002%; società controllata dal Comune e "in house"

Società **Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi SRL** con una quota dello 0,86%, società non controllata dal Comune

DATO ATTO che le società Acsel SPA e Smat SpA sono società "in house", affidatarie dirette di servizi di interesse generali nei confronti delle quali il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

ATTESO che per quanto riguarda la partecipazione nella società Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi SRL, deliberata dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 8/4/2002, si ritiene necessario il suo mantenimento in quanto persegue l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013;

quote di partecipazione indiretta

Detenute dalla ACSEL S.p.A.

Acsel Energia SRL, 100%

Detenute dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Risorse Idriche S.p.A.	91,62%
AIDA Ambiente S.r.l.	51,00%
SAP S.p.A	44,92%
S.I.I. S.p.A.	19,99%
Nord Ovest Servizi S.p.A.	10,00%
Mondo Acqua S.p.A.	4,92%
Environment Park S.p.A.	3,38%
SCA S.r.l.	100,00%
APS S.p.A	9,83%
GALATEA Scarl	0,5 %

Che le partecipazioni indirette detenute dal Comune nelle suddette società sono le seguenti:

ACSEL ENERGIA SRL,	0,59 %
RISORSE IDRICHE S.P.A.	0,00002%
AIDA AMBIENTE S.R.L.	0,00001%
SAP S.P.A	0,00001%
S.I.I. S.P.A.	0,00000%
NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	0,00000%
MONDO ACQUA S.P.A.	0,00000%
ENVIRONMENT PARK S.P.A.	0,00000%
SCA S.R.L.	0,00002%
APS S.P.A	0,00001%
GALATEA SCARL	0,00000%

VERIFICATO che in base a quanto sopra la Società Acsel Energie SRL partecipata al 100% dalla controllata Acsel SPA:

- È società priva di dipendenti e con n. 2 amministratori, numero pertanto superiore a quello dei dipendenti (art. 20 co 2 lettera b)
- E' società con un fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2 lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies)

VALUTATO che sussistono le motivazioni per proporre che si proceda nei confronti della Società Aysel Energie Srl ad una operazione di razionalizzazione attraverso una operazione di fusione per incorporazione all'interno della Società controllante Aysel SPA;

RILEVATO che l'operazione di fusione proposta trova la sua ragione nelle seguenti considerazioni:

- Si realizzerebbero sinergie fra le strutture facenti capo alle due società tali da consentire una riduzione dei costi di gestione e un più efficiente raggiungimento degli obiettivi istituzionali, considerato che la Aysel Energie produce energia da fonti rinnovabili e che la società Aysel controllante ha realizzato gli impianti fotovoltaici costruiti su immobili di proprietà dei Comuni;

PRESO ATTO pertanto che questo Comune chiederà all'interno della Assemblea dei soci Aysel che si dia avvio a tale operazione di fusione per incorporazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con delib di G.C. n. 14 del 30.03.2015 recepita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 30.07.2015 e i risultati ottenuti approvati con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 24.03.2016, recepita con delib. di C.C. n.4 del 11.04.2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Contabilità in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Dopo la relazione del Segretario d.ssa DI MAURO, il Sindaco con funzioni di Presidente, indice la votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente esito:

Consiglieri Presenti: n.10

Astenuti: n.2 (Frijio, Trotta)

Votanti: n.8

Voti favorevoli: n.8

Voti contrari: n.0

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette e indirette per le motivazioni illustrate nell'allegato;
3. Di richiedere quale azione da intraprendere nei confronti della società detenuta in via indiretta dal Comune, società Aysel Energie S.r.l. con la partecipazione del 4,58%, e per la quale non sussistono i requisiti di cui all' art. 20 co 2 lettera b) e (art. 20, co. 2 lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies, di procedere alla operazione di fusione per incorporazione della Aysel Energia SRL , all'interno della società controllante Aysel SPA, società in house partecipata direttamente dal Comune;
4. Di demandare al Sindaco la presentazione della richiesta in sede di Assemblea dei Soci di Aysel spa;
5. Disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FAVRO PIERA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' ALBO PRETORIO del comune di Mompantero per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 2/10/2017

Mompantero, 2/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13/10/2017;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 18.10.2000 n.3

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mompantero, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Marcella Di Mauro)
